

VERBALE di GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, da svolgersi con modalità telematica, sul sistema START, per l'affidamento **della fornitura in uso esclusivo irrevocabile (IRU Indefeasible Right of Use) di n.3 cavi da 96 fibre ottiche spente, mono-modali G652 e/o G655, per un periodo di 15 anni**, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016.

Importo complessivo a base di gara: Euro 205.000,00, oltre I.v.a., comprensivo dell'assistenza in garanzia e dell'assistenza successiva alla garanzia.

Procedura negoziata autorizzata con provvedimento del dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione, protocollo n. 14011 del 27.02.2018.

Operatori economici che hanno presentato offerta tramite START:

- TELECOM ITALIA S.p.A. con sede a Milano (MI) in Via Gaetano Negri;
- INTERROUTE S.p.A. con sede a Roma (RM) in Via Cornelia, 498.

Il giorno 28 del mese di marzo dell'anno 2018 nella sala degli Uffici amministrativi dell'Università di Pisa denominata "Sala a vetri" si è riunito, alle ore 10,00, in seduta pubblica, il Seggio di gara, nominato con atto del Dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell'Università di Pisa, protocollo n. 19992 datato 26.03.2018, così composto:

- Dott. Paolo Caturegli – cat. EP Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati in servizio presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell'Università di Pisa - Presidente;
- Dott.ssa Giulia Appendino, cat. D, Area Amministrativa-gestionale in servizio presso la Direzione Gare, Contratti e Logistica dell'Università di Pisa, con funzione di testimone;
- Rag. Elisabetta Puccinelli cat. D, Area Amministrativa-gestionale in servizio presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione dell'Università di Pisa, con funzione di testimone.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Giulia Appendino.


Sono presenti il signor Fabio Fantauzzo per Interoute S.p.A., i signori Stefano Dotti e l'Ing. Francesco Momini per Telecom S.p.A..

Sono presenti il dott. Gabriele Tabacco e il sig. Alessandro Ceccarelli, della Direzione Gare, Contratti e Logistica.

Il Presidente prende atto di quanto segue.

La procedura negoziata in parola è stata preceduta da avviso per l'individuazione degli operatori economici per l'acquisizione di forniture e servizi, protocollato al n.63067 del 05.12.2017, che prevedeva, tra l'altro, quale termine ultimo, entro il quale le manifestazioni di interesse dovevano pervenire, le ore 12,00 del giorno 21.12.2017.

Le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile risultavano essere state presentate da parte di:



- S.I.E.L. S.a.s. di Casini Ivano & C. con sede a Livorno (LI) in Via Giuseppe Garibaldi n.330/332 protocollata in arrivo al numero 65961 del 18.12.2017;
- TELECOM ITALIA S.p.A. con sede a Milano (MI) in Via Gaetano Negri, 1 protocollata in arrivo al numero 66367 del 19.12.2017;
- COTOLO S.r.l. con sede a Messina (ME) in Via 1 Settembre c/o Studio Falzea, 37 protocollata in arrivo al numero 66497 del 19.12.2017;
- INTERROUTE S.p.A. con sede a Roma (RM) in Via Cornelia, 498 protocollata in arrivo al numero 65589 del 15.12.2017.

Il RUP ed il Coordinatore della Direzione Gare, Contratti e Logistica, in data 25 gennaio 2018, hanno esaminato le manifestazioni di interesse pervenute ed hanno stabilito di richiedere chiarimenti a Siel S.a.s e Cotolo S.r.l. “per verificare se effettivamente interessate a partecipare alla procedura, in quanto, dall’esame della documentazione e dalla visura della C.C.I..A.A., l’oggetto sociale e le categorie a cui le due ditte sono iscritte su START sembrano non risultare in linea con l’appalto messo a gara

La relativa relazione del RUP è stata protocollata al numero 6280 del 26.01.2018.

Questa Università, con nota protocollo n.7326 del 31.01.2018 e con nota protocollo n.7333 del 31.01.2018 ha richiesto rispettivamente a Cotolo S.r.l. e Siel S.a.s. i suindicati chiarimenti;

- non risulta essere pervenuta risposta da parte di S.I.E.L. S.a.s.;
- con nota protocollata in arrivo da questa Università al numero 7582 del 31.01.2018 COTOLO S.r.l. ha confermato l’interesse a partecipare alla procedura.

Il Dirigente della Direzione Edilizia e Telecomunicazione, con atto protocollo n.12798 datato 22.02.2018 ha approvato, tra l’altro:

- la suindicata relazione del RUP;
- l’elenco delle Ditte da invitare così come risulta dall’allegato all’atto protocollo 12798: TELECOM ITALIA S.p.A., COTOLO S.r.l. e INTERROUTE S.p.A..

Il Presidente medesimo prende atto che questa Università con lettera protocollo n.14234 del 28.02.2018 ha invitato TELECOM ITALIA S.p.A., INTERROUTE S.p.A. e COTOLO S.r.l. a presentare la propria offerta entro le ore 12,00 del giorno 26 marzo 2018 ed ha comunicato, altresì, la data, l’ora ed il luogo di questa seduta pubblica di gara.

Infine, il Presidente, verifica che risultano essere pervenute, entro i termini previsti nella predetta lettera di invito, protocollo n.14234 datata 28.02.2018, offerte da parte di TELECOM ITALIA S.p.A. e INTERROUTE S.p.A, tramite START.

A questo punto il Presidente del Seggio di Gara procede ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dai due concorrenti tramite START ed a verificare i requisiti di partecipazione previsti nella lettera di invito.

Dalla predetta documentazione risulta, in particolare, quanto segue.

- 1) INTERROUTE S.p.A., a pagina 9 del DGUE, alle caselle “l’operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; b) non aver occultato tali informazioni”; ha barrato le caselle “No”.

Handwritten signature and initials, likely belonging to the President of the Tender Committee, located at the bottom right of the page.

2) A) TELECOM ITALIA S.p.A.: a pagina 9 del DGUE alla casella: “l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice”, ha barrato la casella “No”. In riferimento alla predetta casella ha segnalato, poi, che: (**paragrafo 1 DGUE**) << con nota del 6 dicembre 2017 ed in relazione alla gara indetta dalla Regione Toscana per l’affidamento del “*Servizio di gestione del sistema regionale di web learning TRIO*” cui la scrivente aveva partecipato quale mandante di un costituendo RTI, la Regione Toscana ha trasmesso all’ANAC una comunicazione ex art. 213, comma 10 d.lvo n. 50/2016 segnalando che TIM S.p.A. “non fosse nella condizione di provare l’effettiva capacità tecnico professionale e quindi fosse carente di adeguate certificazioni di regolare esecuzione del servizio”>>; il concorrente ha, altresì, argomentato in merito, facendo presente, in particolare che <<TIM S.p.A. sarà in grado di dimostrare ad ANAC il possesso del fatturato specifico oggetto di contestazione>>.

B) In riferimento al medesimo art. 80 comma 5 lett c) la Società in parola ha indicato anche di essere stata destinataria di due provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per <<condotte abusive>> (**paragrafo 2 DGUE**), e per <<una pratica commerciale scorretta>> (**paragrafo 3 DGUE**), e di aver adottato misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

C) Infine, a pagina 11 del DGUE, TELECOM Italia S.p.A. alla casella: “è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [...] (art. 80, comma 5, lettera f)” ha barrato l’opzione “NO” e ha dichiarato che sono divenute irrevocabili due sentenze di applicazione di “sanzione su richiesta” a fronte delle quali Telecom S.p.A. è stata condannata al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie e che <<non è stata viceversa applicata alcuna sanzione interdittiva a carico della società prevista dal D.Lgs. 231/2001 né qualsiasi altra sanzione che comporti il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione>>.


Il Presidente sospende la seduta pubblica alle ore 11,30 per verifiche in merito alle dichiarazioni dei due concorrenti; i presenti vengono fatti uscire dalla stanza.

Alle ore 12,30 il Presidente fa rientrare i rappresentanti delle ditte e la seduta pubblica di gara riprende.

Il Presidente, rileva quanto segue.

1) In merito alla dichiarazione della Società INTERROUTE S.p.A., è ragionevole ritenere che quanto risulta dal punto 1) sopra detto (in riferimento alla pagina 9 del DGUE) sia un mero errore materiale e che, comunque, se la dichiarazione resa avesse fondamento diverso, il fatto che la Società si sia resa gravemente colpevole di “false dichiarazioni” dovrebbe risultare dall’iscrizione presso l’Osservatorio dell’ANAC. Per tale motivo il Presidente ha proceduto ad eseguire l’accesso al casellario delle annotazioni riservate mediante il portale on line ANAC (trattandosi di adempimento che può agevolmente essere svolto durante la seduta di gara). Tale accesso ha dato esito negativo, per cui il Presidente **ammette** la Società **INTERROUTE S.p.A.** alle successive operazioni di gara.

2) A) In merito alle dichiarazioni rese dalla Società TELECOM Italia S.p.A. al

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are two distinct signatures: one appears to be 'W' and the other is a more complex signature, possibly 'UP' followed by a large flourish.

punto 2), paragrafo 1), pagina 9 del DGUE, il fatto dichiarato, se rilevante ai fini di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 502/2016, dovrebbe risultare dall'iscrizione presso l'Osservatorio dell'ANAC. Per tale motivo il Presidente ha proceduto ad eseguire l'accesso al Casellario delle annotazioni riservate mediante il portale on line ANAC e tale accesso ha dato esito negativo.

B) In merito alle dichiarazioni di cui al paragrafo 2) e paragrafo 3) del DGUE sopra detti (provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), il Presidente, richiama le Linee Guida n. 6 dell'ANAC (Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017), al fine di accertare, per tali provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c).

Il Presidente, rileva che i provvedimenti dichiarati risalgono, in parte, a sanzioni amministrative interdittive risalenti a più di tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di gara; che i comportamenti illeciti sanzionati non incidono, in concreto, sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; che il concorrente ha dichiarato di aver adottato misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti, e che gli illeciti in parola non riguardano provvedimenti che hanno effetto sulla contrattualistica pubblica; infine, prende atto che l'accesso al Casellario delle annotazioni riservate mediante il portale on line ANAC ha dato esito negativo e che, pertanto, tali fattispecie dichiarate dal concorrente non rilevano, in questa fase di gara, ai fini dell'ammissione del concorrente.

C) In merito alle dichiarazioni di cui al punto C) di cui sopra, il Presidente evidenzia che il fatto dichiarato, se rilevante ai fini di cui all'art. 80 comma 5 lett. f) del D.lgs. n. 50/2016, dovrebbe risultare dall'iscrizione presso l'Osservatorio dell'ANAC. Per tale motivo il Presidente procede ad eseguire l'accesso al Casellario delle annotazioni riservate mediante il portale on line ANAC e tale accesso dà esito negativo; l'accertamento delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sarà eventualmente oggetto di apposita verifica in fase successiva.

Richiamato quanto sopra, il Presidente **ammette** il concorrente **TELECOM Italia S.p.A.** alle successive fasi di gara.

Questa seduta di gara termina alle ore 12,35.

Dott. Paolo Caturegli

Rag. Elisabetta Puccinelli

Dott.ssa Giulia Appendino
(segretario verbalizzante)

